



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0068/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0058/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Valentina Aragona - Componente
Serena Callipari - Componente (Relatore)
Giammaria Camici - Componente
Giuseppe Rotondo - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 1° ottobre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 4338/1392pf25-26/GC/PN/fm del 26 agosto 2026, depositato il 28 agosto 2026, nei confronti del sig. Salvatore Rettura e della società Vigor Lamezia Calcio 1919 SSD Srl, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l'atto di deferimento della Procura Federale n. 4338/1392pf25-26/GC/PN/fm del 26 agosto 2026, depositato il 28 agosto 2026, nei confronti di:

1) Rettura Salvatore, all'epoca dei fatti Presidente della società Vigor Lamezia Calcio 1919 SSDSRL dotato di poteri di rappresentanza, per rispondere della violazione degli artt. 4 commi 1 e 2 in relazione all'art. 31 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver omesso il pagamento delle somme accertate dal Tribunale Federale Nazionale Sezione Vertenze Economiche in favore della società ASD Calcio Lamezia, (a titolo di corrispettivi premi di formazione tecnica relativi ai calciatori sigg.ri Vescio Gennaro, Pileggi Simone Vincenzo, Tropea Andrea, Gullo Matteo, Nicolazzo Marco, Nicolazzo Antonio, Gigliotti Davide, Diano Paolo, Diano Pasquale e Cerra Giovanni), nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione delle seguenti decisioni emesse dal predetto Organo di Giustizia Sportiva:

- Decisione TFNSVE n.2943 del 27.5.2026 – registro procedimenti n. 3337/TFNSVE/ 25-26 - relativa al calciatore sig. Vescio Gennaro, notificata in pari data;
- Decisione TFNSVE n.1209 del 13.4.2026, registro procedimenti n. 1445/TFNSVE/ 25-26 - relativa al calciatore sig. Pileggi Simone Vincenzo, notificata in pari data;
- Decisione TFNSVE n.1217 del 13.4.2026 - registro procedimenti n. 1453/TFNSVE/ 25-26 - relativa al calciatore sig. Tropea Andrea, notificata in pari data;
- Decisione TFNSVE n.1200 del 10.4.2026 - registro procedimenti n. 1436/TFNSVE/ 25-26 - relativa al calciatore sig. Gullo Matteo, notificata in pari data;
- Decisione TFNSVE n.1192 del 10.4.2026 - registro procedimenti n. 1426/TFNSVE/ 25-26 - relativa al calciatore sig. Nicolazzo Marco, notificata in pari data;
- Decisione TFNSVE n.1185 del 10.4.2026 - registro procedimenti n. 1418/TFNSVE/ 25-26 - relativa al calciatore sig. Nicolazzo Antonio, notificata in pari data;
- Decisione TFNSVE n. 1180 del 10.4.2026 – registro procedimenti n. 1410/TFNSVE/ 25-26 - relativa al calciatore sig. Gigliotti Davide, notificata in pari data;
- Decisione TFNSVE n. 1176 del 10.4.2026 – registro procedimenti n. 1403/TFNSVE/ 25-26 - relativa al calciatore sig. Diano Paolo, notificata in pari data;
- Decisione TFNSVE n. 1171 del 10.4.2026 - registro procedimenti n. 1395/TFNSVE/ 25-26 - relativa al calciatore sig. Diano



Pasquale, notificata in pari data;

- Decisione TFNSVE n.1166 del 10.4.2026 – registro procedimenti n. 1390/TFNSVE/ 25-26 - relativa al calciatore sig. Cerra Giovanni, notificata in pari data;

2) Vigor Lamezia Calcio 1919 SSD SRL, titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte omissive poste in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante *pro-tempore*.

Gli accordi ex art. 127 CGS

Prima dell'apertura dell'udienza, così come previsto dall'art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e i deferiti hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l'Avv. Daniele Labianca in rappresentanza della Procura Federale e l'Avv. Piero Perri in rappresentanza dei deferiti, ritenuto, ai sensi dell'art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:

- al sig. Salvatore Rettura, mesi 4 (quattro) di inibizione;
 - alla società ASD Vigor Lamezia Calcio 1919 SSD Srl, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.
- Dichiara la chiusura del procedimento.

Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, nel rispetto integrale di termini e modalità dell'accordo dichiarato efficace, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 127, commi 4 e 5, CGS.

IL RELATORE
Serena Callipari

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 1° ottobre 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai